

2) Gli articoli 13, paragrafo 2, e 14 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, letti in combinato disposto con l'articolo 18 TFUE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, mediante la quale quest'ultimo imponga ad una cittadina di uno Stato terzo, ove essa si trovi nella situazione descritta al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, un requisito di durata quinquennale della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, mentre invece detto Stato membro non lo impone ai propri cittadini.

(¹) GU C 109 del 14.4.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Galin Kostov/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-62/12) (¹)

(Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9, paragrafo 1 — Nozione di «soggetto passivo» — Persona fisica — Prestazione di servizi imponibile — Prestazione occasionale — Assenza di connessione con un'attività professionale registrata e soggetta ad IVA — Ufficiale giudiziario autonomo)

(2013/C 225/41)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Galin Kostov

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Nozione di soggetto passivo — Assoggettamento all'IVA di una persona fisica per l'esecuzione a titolo occasionale di prestazioni di servizi imponibili non connessi alla sua professione autonoma di ufficiale giudiziario.

Dispositivo

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica, già soggetta all'imposta sul valore aggiunto per le sue attività di ufficiale giudiziario autonomo, deve essere considerata come «soggetto passivo» per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale, a condizione che tale attività costituisca un'attività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112.

(¹) GU C 118 del 21.4.2012.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2013 — Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH/Commissione europea

(Causa C-70/12 P) (¹)

(Impugnazione — Intese — Mercato europeo dei metacrilati — Durata dell'infrazione — Presunzione d'innocenza — Motivazione — Competenze estese al merito — Principi generali della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento — Proporzionalità dell'ammenda)

(2013/C 225/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH (rappresentanti: F. Wijckmans e M. Visser, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: N. Kahn e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 30 novembre 2011, Quinn Barlo e a./Commissione (T-208/06), che annulla in parte la decisione C(2006) 2098 def. della Commissione, del 31 maggio 2006, relativa a un procedimento ex articolo 81 del Trattato CE ed ex articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati), concernente un insieme di accordi e di pratiche concordate sul mercato europeo dei metacrilati, consistenti nella conclusione, applicazione e controllo di accordi sui prezzi, nello scambio d'informazioni nonché nella partecipazione a contatti per facilitare l'infrazione

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH sono condannate alle spese del presente procedimento.

(¹) GU C 165 del 9.6.2012.